



Sentenza n. 334/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73892 R.G. promosso dal dott. (omissis),
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario D'Urso e Antonio D'Urso,
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Monteoliveto n. 86 presso
l'avv. Rosa Leggio (studioavvdurso@pec.it e
avvantoniiodurso@pec.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente
domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura
regionale dell'Istituto;
del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., contumace.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 19.4.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. D'Urso e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto

1. Con ricorso depositato il 18 aprile 2023 il dott. (omissis), magistrato collocato in quiescenza a decorrere dal 13 aprile 2019, ha chiesto il riconoscimento del trattamento di pensione di € 116.959,25 in luogo di quello minore di € 95.215,25 attribuitogli dalla Direzione Provinciale di Avellino dell'I.N.P.S. col provvedimento n. 1032021001444 del 18 ottobre 2021 calcolato a norma dell'art. 24 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 come integrato dall'art. 1 della comma 707 della legge 23/12/2014 n. 190, e non in applicazione della precedente legge 8/8/1995 n. 335.

Il ricorrente riferisce di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego a decorrere dall'1/8/1994 a norma dell'art. 127 lett. c del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 per non giustificata assenza dal servizio per più di 15 giorni; di essere stato, a sua domanda, riammesso nell'Ordine giudiziario col provvedimento n. 7190 del 20 aprile 2018 del Consiglio Superiore della magistratura con relativa ricostruzione sotto il profilo giuridico ed economico della carriera a norma dell'art. 3 comma 57 della legge 24/12/2003 n. 350 prevedente il ripristino dello status impiegatizio nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro del

dipendente pubblico in connessione all'instaurazione di procedimento penale e/o disciplinare nei suoi confronti definito con formula assolutoria piena; e precisa che il provvedimento di riammissione in servizio è adottato in ottemperanza alla sentenza n. 2669 del 28 marzo 2008 della 1° Sezione del TAR Lazio, passata in cosa giudicata.

Egli sostiene di aver diritto al computo dell'entità della pensione con esclusione dell'applicazione dell'innovazione normativa portata alla previgente disciplina dal comma 707 dell'art. 3 della legge n. 190/2004 integrativo dell'art. 24 comma 2 del D.L. n. 201/2011 (conv. nella legge n. 214/2001), dovendosi tenere conto di aver raggiunto il limite di 40 anni di servizio in data 16 ottobre 2009.

Col primo motivo di gravame l'istante deduce la violazione e la falsa applicazione della legge 8/8/1995 n. 335 (c.d. legge Dini), dell'art. 1 comma 707 della legge 23/12/2014 n. 190, dell'art. 24 comma 2 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella la legge 22/11/2011 n. 214/2011 (legge Fornero) e della Circolare n. 74 del 10/4/2015 dell'INPS e, dopo aver descritto il sistema pensionistico derivante dalla complessiva normativa nella sua continuativa evoluzione, assume che egli, avendo raggiunto i 40 anni di servizio utili a pensione in data 16 ottobre 2009, per il principio del "tempus regit actum", ha diritto all'applicazione della normativa contenuta nella legge n. 335/1995 che lascia il calcolo della pensione col sistema retributivo integrale, e cioè basato sulla retribuzione dell'ultimo periodo di attività lavorativa per i dipendenti

che alla data del 31/12/1995 vantino, come nel suo caso, almeno anni 18 di servizio utile ai fini della pensione.

Col secondo motivo, deducendosi ancora la violazione delle suddette norme di legge e l'eccesso di potere sotto varie forme e invocandosi ancora il principio del tempus regit actum, viene prospettata l'erroneità del calcolo pensionistico operato dall'INPS in quanto non si sarebbe tenuto conto della ricostruzione giuridica della carriera del ricorrente e della sua conseguita età pensionabile nel 2009.

Col terzo motivo viene ancora dedotta la violazione della suindicata legislazione in materia pensionistica, affermandosi il mancato rispetto dell'ottenuta restitutio in integrum dello status di carriera ed additandosi il contenuto della consulenza tecnica di parte depositata in atti che indica il trattamento di pensione del ricorrente nell'importo di € 116.959,25 lordi.

2. Si è costituita in giudizio l'INPS che, con la memoria del 4/10/2023, ha sollevato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per il principio del ne bis in idem rilevando che questa Corte si è già pronunciata in identico gravame tra le stesse parti con la sentenza n. 11/2023 dichiarandone l'inammissibilità, nonché per mancato previo inoltro della domanda di rideterminazione della pensione come è previsto dall'art. 153 comma 1 lett. b del c.g.c.

La resistente inoltre con la citata memoria ha chiesto l'intervento iussu iudicis del datore di lavoro ai sensi dell'art. 107 c.p.c.; ha eccepito la

prescrizione quinquennale dei maggiori ratei pensionistici chiesti da parte ricorrente; e nel merito ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La difesa del ricorrente, con la memoria del 2 novembre 2023, ha replicato alle eccezioni in rito e alle osservazioni nel merito dell'INPS chiedendone il rigetto.

4. Nell'udienza del 13 novembre 2023 le parti si sono riportate a quanto rappresentato nel ricorso e nelle memorie difensive.

5. Questo Giudice, con la decisione parziale e ordinanza n. 641 del 27.11.2023, ha respinto le eccezioni d'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del bis in idem, e per mancato inoltro della previa domanda di rideterminazione della pensione a norma dell'art. 153 comma 1 lett. b del c.g.c.; ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia rinviando la decisione definitiva all'udienza del 19 aprile 2024.

6. Il ricorrente, con la memoria conclusionale del 9/4/2024 ha chiesto la declaratoria di contumacia del Ministero della Giustizia e ha ulteriormente precisato i motivi del ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso con corresponsione dei ratei arretrati con i relativi interessi e rivalutazione monetaria, e per la condanna dell'INPS resistente alle spese processuali.

7. Nell'odierna udienza del 19 aprile 2024 parte ricorrente nel riportarsi agli atti depositati e al ricorso introduttivo ha precisato che

solo a seguito di un lungo iter giudiziario nell'anno 2018 il ricorrente è rientrato in servizio, e pertanto non può subire gli effetti negativi di un periodo di assenza dal servizio non allo stesso attribuibile; inoltre ha evidenziato che la consulenza di parte depositata e che ha rideterminato l'importo del trattamento di quiescenza non è stata contestata dalla parte convenuta e pertanto i relativi calcoli si intendono accettati. La difesa dell'Inps ha ribadito quanto riportato nella memoria di costituzione, e ha precisato che la determina di conferimento del trattamento di quiescenza dell'Inps è analitica con dettagliati calcoli dell'iter di definizione del quantum, insistendo, così, per il rigetto del ricorso perché infondato.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Il ricorrente dott. (omissis) è magistrato ordinario in quiescenza dal 13 aprile 2019. Egli, dichiarato decaduto dall'impiego in data 1° agosto 1994, è stato, in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2669/2008 della 1° Sezione del TAR Lazio, riammesso nell'Ordine giudiziario a decorrere dal 20 aprile 2018 a norma dell'art. 3 comma 57 della legge 24/12/2003 che prevede il ripristino del rapporto d'impiego e la relativa virtuale, ma concreta negli effetti, ricostruzione della carriera in favore del pubblico dipendente per il quale si sia verificata l'interruzione o la sospensione del rapporto

medesimo in connessione all'instaurazione nei suoi confronti di procedimento penale definito con formula assolutoria piena.

Col ricorso in esame l'istante chiede l'accertamento del trattamento pensionistico di € 116.959,25 annui lordi, maggiore rispetto a quello attribuitogli dall'INPS di € 95.215,25 in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella legge 22/12/2011 n. 214) come integrato dall'art. 1 comma 707 della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità finanziaria 2015).

2. Pregiudizialmente va dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

3. Preliminarmente ancora va richiamata e confermata la decisione parziale n. 641 del 13/11/2023 con la quale questo Giudice ha respinto le eccezioni d'inammissibilità del ricorso per prospettata violazione del principio del ne bis in idem e mancato previo inoltro da parte del ricorrente della domanda in via amministrativa di rideterminazione del trattamento pensionistico prevista dall'art. 153 comma 1 lett. b del c.g.c.; e va qui disattesa l'ulteriore eccezione della resistente INPS di prescrizione quinquennale dei maggiori singoli ratei pensionistici richiesti, posto che il decorso della prescrizione è interrotto dal ricorso in esame depositato il 14 aprile 2023 e dalle analoghe domande a questo anteriori inoltrate all'ente previdenziale in via amministrativa dal ricorrente successivamente al suo collocamento

in quiescenza.

4. Nel merito con tre motivi di gravame vengono dedotti la violazione dei suddetti art. 24 comma 2 della legge n. 214/2011 e art. 1 della comma 707 della legge n. 190/2014, della legge 8/8/1995 n. 335 e della Circolare dell'INPS n. 74 del 10/4/2015 e l'eccesso di potere in varie forme, sostenendosi sotto diversi profili che avendo il ricorrente maturato nell'anno 2009 quarant'anni di servizio, è con la legislazione di tale periodo che va calcolato il trattamento pensionistico e non con la sopravvenuta meno favorevole normativa applicata dall'INPS, invocandosi al riguardo il principio del "tempus regit actum", e prospettandosi (terzo motivo di gravame) il mancato rispetto della conseguita restitutio in integrum nel rapporto di lavoro.

Le censure non possono essere condivise.

Rilevano nella fattispecie in esame le norme recate dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092 disciplinanti "i servizi computabili" ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. La prima delle richiamate norme espressamente dispone che "Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza" escludendosi il solo periodo di tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia; e più specificamente aderente alla vicenda in esame, riguardante l'interruzione del rapporto d'impiego e il suo ripristino in integrum a seguito di proscioglimento nel giudizio penale e/o disciplinare, il successivo art. 9 prescrive che

vanno computati i periodi decorrenti dalla data di interruzione del rapporto di lavoro a quella di riammissione in servizio. E ancora l'art. 43 del richiamato D.P.R. n. 1092/1973, nell'indicare la misura del trattamento di pensione, pone l'esplicito riferimento all'ultimo stipendio percepito.

E dunque per esplicito riferimento normativo e per principio derivante dalla legislazione in materia pensionistica ai fini del trattamento di quiescenza viene in rilievo tutto l'arco temporale del rapporto di lavoro, e non una parte di esso come non persuasivamente si prospetta nel ricorso, conseguendone l'inconsistenza delle dedotte censure di violazione di legge, nonchè dei principi del "tempus regit actum" e della "restitutio in integrum" osservandosi a riguardo di questi ultimi che proprio il rispetto di siffatti principi, alla luce della legislazione richiamata, portano al trattamento di pensione attribuito dall'INPS.

E peraltro è priva di ogni valenza fattuale e giuridica l'indicazione della data del 16 ottobre 2009 in cui il ricorrente ha compiuto i 40 anni di servizio, riferita com'è a mo' di data in cui questi sarebbe dovuto essere collocato in pensione d'ufficio ovvero a seguito di sua domanda, posto che l'età pensionabile d'ufficio per i magistrati è fissata al compimento del settantesimo anno non raggiunto all'epoca da esso ricorrente, e che nessun sintomo di pensionamento anticipato viene in evidenza dal volere dello stesso che anzi al contrario ha chiesto e ottenuto la riammissione in servizio.

Giova inoltre, a più ampia ed esaustiva disamina della vicenda, ulteriormente precisare e chiarire l'argomento in trattazione mediante un breve excursus della legislazione regolante la materia pensionistica e l'opportuno accenno al corrente condivisibile orientamento giurisprudenziale del Giudice delle leggi e dei Giudici del merito.

E' necessario innanzitutto ricordare che è orientamento costante della Corte Costituzionale secondo cui l'art. 25 comma 2 della Costituzione in materia d'irretroattività della legge ha carattere rigido solamente in materia penale per cui non è precluso al legislatore di dettare disposizioni di modifica della disciplina dei rapporti di durata inclusi quelli pensionistici in senso sfavorevole ai loro destinatari purchè non vengano travalicati i canoni di razionalità e proporzionalità degli interessi sfavorevolmente attinti in comparazione con quelli generali di natura pubblica curati con l'innovata regolamentazione (cfr. Corte Cost. sentenze n. 228 del 24/6/2010, n. 390 del 26/7/1995, n.573 del 28/12/1990, n. 822 del 14/7/1988).

E appare a questo Giudice che nella fattispecie in esame i suddetti canoni non sono stati travalicati, considerandosi che l'art. 24 comma 2 del D.L. n. 201/ 2011 (conv. nella legge n. 214/2011) è emanato nell'esplicitato interesse di decretazione d'urgenza per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e la sua integrazione recata dall'art. 1 comma 707 della legge n. 190/2014 riguarda la legislazione di regolazione del bilancio di stabilità finanziaria relativo

all'anno 2015, e cioè in tema di regolamentazione e contenimento della spesa pubblica in materia, quella pensionistica, notoriamente delicata e in non adeguata situazione economico-finanziaria, ed osservandosi che nella comparazione degli opposti interessi non pare sussistente il mancato rispetto del precetto di ragionevolezza e di proporzionalità.

Occorre anche ulteriormente chiarire che, come è noto, la materia pensionistica è stata oggetto di vari incisivi interventi legislativi resisi indispensabili per adeguare la finanza pensionistica alle esigenze del sopportabile bilanciamento tra le risorse contributive e le spese previdenziali inclini costantemente ad espandersi in ragione soprattutto dell'allargamento della fascia dei fruitori di pensione dovuto principalmente al ben da accettare allungamento della vita media delle persone.

I richiamati interventi legislativi hanno pian piano nel tempo traghettato la previsione del computo dell'entità economica della pensione dall'originario sistema denominato "retributivo puro" previsto dal D.P.R. n. 1092/1973 consistente nel calcolo della pensione sulla base della retribuzione percepita dal dipendente pubblico nell'ultimo periodo di attività lavorativa a quello che possiamo indicare come "contributivo puro" che tiene conto della sola contribuzione versata dal lavoratore in tutto l'arco temporale delle sua attività di lavoro.

E' avvenuto che il suindicato sistema retributivo puro è stato innovato

una prima volta con la legge 8/8/1995 n. 335 (c.d. riforma Dini) che ha introdotto il sistema contributivo con salvezza del sistema retributivo integrale per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 vantino un'anzianità contributiva di almeno 18 anni (art. 1 comma 13) e la salvezza del retributivo del solo periodo già decorso al 31 dicembre 1995 per i dipendenti con anzianità contributiva inferiore ad anni 18 (sistema c.d. misto, art. 1 comma 12); e che con il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 (c.d. riforma Fornero), il sistema contributivo è stato ulteriormente esteso a tutti i lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 24 comma 2), conseguendone un sistema misto (o pro rata) con linea di demarcazione temporale al 31 dicembre 2011.

Ne è derivato anche un effetto opposto a quello voluto dalla legge per i dipendenti con più di quarant'anni di contribuzione con trattamento pensionistico mediante il criterio retributivo puro i quali potevano aggiungere alla massima entità economica pensionabile conseguita con la precedente legislazione quella ulteriore aggiuntiva derivante dalla contribuzione post legge n. 214/2011, e ciò in discordanza coi principi a cui è improntato il corpo normativo in parola e in disarmonia con la restante fascia di utenza penalizzata e non beneficiata dalla sopravvenuta riforma.

Il legislatore, allora, è intervenuto ancora con la legge n. 190 del 23/12/2014 di stabilità finanziaria relativa all'anno 2015 che con l'art.

1 comma 707 ha integrato il suddetto art. 24 della legge n. 214/2011 stabilendo che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può superare quello maturato nel massimo con la legislazione anteriore alla detta legge n. 214 del 2011 precisando che ai fini della determinazione della misura della pensione va computata "l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa", confermandosi in tal modo il principio che va tenuto conto di tutto l'arco temporale del rapporto di lavoro, e derivandone che nel caso di superamento dell'indicato tetto resta ferma l'entità economica della pensione anteriormente conseguita, senza alcun ulteriore incremento.

In altri termini, la legge, con quest'ultima integrazione, ha introdotto un doppio calcolo del trattamento pensionistico mediante l'applicazione dei criteri ante-riforma e post-riforma del 2011, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato, senza incidere sul principio del computo ai fini pensionistici dell'integrale anzianità di servizio e contributiva del lavoratore.

E la legislazione come da ultimo integrata è stata posta a base del calcolo del trattamento di pensione del ricorrente, la cui applicazione dunque, alla luce delle considerazioni ed osservazioni esposte, si rivela esente dalle censure dedotte. E peraltro la decisione si pone in

coerenza al condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Sezione e di quella d'appello (Cfr. Corte dei conti Campania sez. giurisd. 15/3/2022 n. 217; Corte dei conti sez. III App. 5/12/2023 n. 498; Corte dei conti Toscana sez. giurisd. 9/4/2024 n. 33).

In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

5. Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della novità dei profili di gravame dedotti e trattati.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.06.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli (firma digitale)